

## Notizie Utili 20

### **Sezione Lavoro Sentenza n. 17320 del 27/5/2022 Impiego pubblico – dirigenza — procedura comparativa e idoneativa – requisito motivazionale - risarcimento del danno - rigetto ricorso**

La Corte di Cassazione è intervenuta fornendo chiarimenti alle amministrazioni pubbliche, in merito ai conferimenti di incarichi dirigenziali del Pubblico Impiego. In particolare fornendo precisazioni riguardo alla corretta applicazione delle procedure comparative, introdotte con il d.l. 80/2021, convertito in l. 113/2021 a seguito del Pnrr, e previste al fine di valutare capacità, attitudine, motivazioni individuali per l'accesso alla dirigenza. Nei fatti, i giudici rigettavano l'appello proposto da un dirigente architetto con funzione dirigenziale non generale della Sovrintendenza per i beni architettonici che aveva partecipato al procedimento per il conferimento di analogo incarico presso la Sovrintendenza di un'altra regione. La dirigente lamentava di essere stata illegittimamente posposta ai fini della valutazione ad altri candidati e ne richiedeva adeguato risarcimento del danno. La procedura comparativa di cui sopra, si pone in contrapposizione con quella idoneativa adottata da molte amministrazioni e sostenuta da molte pronunce della giurisprudenza amministrativa. Tale procedura restringe la scelta dei candidati a tutti quelli in possesso delle necessarie competenze dando così la possibilità al direttore generale di scegliere l'incaricato, sovvertendo in tal modo l'ordine di preferenza determinata dalla commissione preposta. La Cassazione chiarisce che in tema di impiego pubblico privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...), a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, anche nelle procedure non strettamente concorsuali nelle valutazioni comparative il principio motivazionale deve essere esplicitato per giustificare le scelte cui si è data preponderanza. Eventuali procedure comparative non motivate possono portare una responsabilità erariale e conseguente risarcimento del danno al candidato illecitamente estromesso.

### **In caso di incarichi vietati al pubblico dipendente, paga anche chi firma l'autorizzazione.**

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 60 del 7 settembre 2022

*" Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, dispone che: L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.*

*Trattasi di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l'eventuale decadenza dall'impiego pubblico.*

*Sussistendo un divieto assoluto di legge, l'attività non è nemmeno autorizzabile dall'amministrazione di appartenenza.*

*Ancorché decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all'applicabilità del disposto normativo anche all'ipotesi più grave dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti a norma del citato art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957. Del resto, è proprio il disposto del primo comma dell'art. 53 che, facendo salva la disciplina delle incompatibilità di cui al più volte citato art. 60, attua un espresso raccordo legislativo tra le norme, evidenziando la volontà legislativa di*



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

*estendere la disciplina in questione anche alle ipotesi patologiche in cui siano stati svolti incarichi vietati o siano stati persino erroneamente autorizzati su istanza del dipendente."*

## **AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI CONCORSO (Scad. 29-09-2022)**

**Concorso pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi novetototanta posti di varie figure professionali, da inquadrare nella terza e seconda area.**

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli i bandi relativi ai seguenti concorsi:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trecentoquaranta posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva f1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi seicentoquaranta posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva f3, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE CONCORSO (Scad. 23-09-2022)**

**Selezione pubblica per la copertura di novecento posti di assistente tecnico a tempo indeterminato, per la seconda area funzionale.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) il bando relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive novecento unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 23 settembre 2022. Il bando di concorso è consultabile anche presso la direzione centrale risorse umane e le direzioni regionali dell'Agenzia.

**Il Coordinamento Territoriale**